

COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

Provincia di Trento

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ART. 3 COMMA 4 D.Lgs. 23.06.2011 N. 118 PER L'ESERCIZIO 2022

* * *

Il sottoscritto dott. William Bonomi, con studio in Pinzolo (TN), Via Miliani n. 11/c, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di SELLA GIUDICARIE:

- Ricevuta la documentazione prodotta dall'Ente al fine di esprimere parere sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale di "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi. art. 3 comma 4 D.lgs. 23.06.2011 n. 118 – per l'esercizio 2022";
- visti e considerati i seguenti provvedimenti adottati dall'Ente:
 - deliberazione n. 8 del 10.02.2022 del Consiglio Comunale che ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011;
 - deliberazione n. 9 del 15.03.2023 del Consiglio Comunale che ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011;
- visto il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03 maggio 2018 n. 2;
- vista la L.P. 09.12.2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli



articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)”, che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del D. Lgs. 118/2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;

- visto il D. Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117, c. 3, della Costituzione;
- visto l’art. 228, comma 3, del testo unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000 che dispone che, prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, l’ente locale provveda all’operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui e della loro corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all’art. 3, comma 4, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni.
- visti lo Statuto comunale, il Regolamento sui controlli interni e il Regolamento di contabilità vigenti;
- visti i pareri favorevoli espressi in data 23.03.2023 dalla Delegata Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile;
- vista la proposta di delibera in oggetto e visti i documenti richiamati che costituiscono parte integrante della proposta stessa;

considerato che



L'articolo 3 comma 4, del D.Lgs 118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014 stabilisce che: "al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. ... possono essere conservati tra i residui le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate e liquidabili nel corso dell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. ... al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate Omissis...":

Il punto 9.1 dell'allegato 4.2 al D.Lgs 118/2011 "principio contabile applicato concernente la contabilità Finanziaria", prevede che "... il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto".

Il punto 11.10 dell'allegato 4.2 al D.Lgs 118/2011 "principio contabili applicato concernente la contabilità finanziaria", prevede che "il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato con un'unica delibera dalla giunta che provvede, contestualmente, alle correlate variazioni del bilancio di previsione, qualora già approvato, per l'esercizio in corso (e al bilancio gestito nel corso dell'esercizio provvisorio)".

Il paragrafo 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria approvato con il citato decreto 118 e modificato, da ultimo, con D.M. 4

agosto 2016, in forza del quale “(...) la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato comporta la necessità di procedere alla contestuale dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata che deve essere ridotto in occasione del rendiconto, con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione”.

Non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi al 31 dicembre 2022, che sono stati incassati e pagati prima del riaccertamento ordinario, dopo averne verificato l'effettiva esigibilità nel 2022 e che permangono quindi tra i residui al 31 dicembre 2022.

Il Regolamento di contabilità del Comune di SELLA GIUDICARIE, in merito al Riaccertamento dei residui, stabilisce: “Prima dell'inserimento dei residui attivi e passivi nel conto del bilancio, ogni responsabile di servizio provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi. Le risultanze finali dell'attività di riaccertamento dei residui sono formalizzate con un dettagliato elenco contenente gli impegni e gli accertamenti da mantenere a residuo, da re imputare e da eliminare, che ogni responsabile di servizio deve compilare, sottoscrivere e inviare entro un termine stabilito dal responsabile del servizio finanziario, che consenta la predisposizione tecnica del rendiconto di gestione nei termini di legge”.

Il principio contabile generale n. 9 della prudenza, prevede che tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare: la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito; l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno; il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti.

In base al principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente: a) i crediti di dubbia e difficile esazione; b) i crediti

riconosciuti assolutamente inesigibili; c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito; d) i debiti insussistenti o prescritti; e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione; f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Viste le comunicazioni effettuate dai funzionari responsabili dei servizi, acquisite al protocollo comunale relative al riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2022 di competenza dei loro servizi/uffici, con le quali dichiarano che sono state verificate le ragioni per il mantenimento, l'eliminazione o la reimputazione dei residui stessi all'esercizio in cui risultano esigibili, al fine di consentire alla Giunta Comunale di provvedere con specifico provvedimento al riaccertamento ordinario dei residui e ad assumere la conseguente variazione di bilancio, corredata dal parere dell'organo di revisione;

Esaminata

la documentazione istruttoria a supporto della proposta di deliberazione in oggetto, con particolare riferimento alle singole posizioni attestate dai responsabili di spesa e di entrata;

riportato che i dati sintetici del riaccertamento sono i seguenti:

RESIDUI ATTIVI	IMPORTO
residui attivi al 1/01/2022	5.671.633,28
maggiori residui attivi	1.898,81
Residui attivi oggetto di eliminazione	8.403,48
Residui riscossi nell'anno	2.175.330,48
Residui attivi, antecedenti al 2022, al 31/12/2022	3.489.798,13
Residui attivi di competenza del 2022 al netto delle somme da reimputare	4.133.280,14
Totale residui attivi al 31/12/2022	7.623.078,27

RESIDUI PASSIVI	IMPORTO
residui passivi al 1/01/2022	1.751.536,32
Residui passivi oggetto di eliminazione	174.667,66
Residui pagati nell'anno	1.189.784,42
Residui passivi, antecedenti al 2022, al 31/12/2022	387.084,24
Residui passivi di competenza del 2022 al netto delle somme da reimputare	2.494.900,35
Totale residui passivi al 31/12/2022	2.881.984,59

l'organo di revisione

procede alla verifica dei risultati indicati nella proposta di deliberazione e nei relativi allegati;

e procede alla verifica dell'incremento nella parte entrata nell'esercizio 2023, del Fondo Pluriennale Vincolato, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi, per una somma pari alla differenza, se positiva, tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e da reimputare e l'ammontare dei residui attivi cancellati e da reimputare come segue:



PARTE CORRENTE	
Residui passivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati	€ 115.608,82
Residui passivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati che non costituiscono FPV	0
Residui attivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati	€ 0
Differenza = FPV Entrata 2023	€ 115.608,82
Impegni già imputati al 2023 finanziati con FPV	€ 0
FPV Entrata 2023	€ 115.608,82

PARTE CAPITALE	
Residui passivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati	€ 3.362.540,80
Residui passivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati che non costituiscono FPV	€ 509.725,01
Residui attivi al 31.12.2022 cancellati e reimputati	€ 509.725,01
Differenza = FPV Entrata 2023	€ 3.362.540,80
Impegni già imputati al 2023 finanziati con FPV	€ 0
FPV Entrata 2023	3.362.540,80

L'organo di revisione

- verificata la conseguente variazione del bilancio di previsione 2022-2024 armonizzato, nonché del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 armonizzato.
- visto che gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2022 e 2023 devono essere adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;
- analizzate le variazioni contenute negli allegati alla proposta di deliberazione e i relativi allegati così elencati:
 - ALLEGATO (A) comprendente:
 - Elenco residui attivi al 31/12/2022 da riportare al 01/01/2023;



- - Elenco residui passivi al 31/12/2022 da riportare al 01/01/2023;
- - Elenco maggiori e minori entrate dei residui attivi antecedenti al 2022;
- - Elenco dei residui passivi antecedenti al 2022 eliminati;
- - Elenco dei residui passivi cancellati e reimputati agli esercizi 2023 e successivi (esercizi nel quale è previsto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata giungerà a scadenza e diverrà esigibile), tramite reimputazione di entrate o tramite l'utilizzo del Fondo Pluriennale vincolato e elenco dei residui attivi cancellati e reimputati agli esercizi 2023 e successivi
- ALLEGATO B) Variazione bilancio 2022-2024 e 2023-2025;

attesta:

- la corretta reimputazione delle entrate;
- la corretta iscrizione sui singoli esercizi del bilancio, rispetto alla reimputazione delle spese, del fondo pluriennale vincolato di entrata di parte corrente e di parte capitale;
- la corretta reimputazione delle spese, sia quelle finanziate con la reimputazione di entrate correlate che quelle finanziate con fondo pluriennale vincolato.

CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso, visto e considerato, il Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 43 del DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L e dell'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, considerato che le variazioni sopra elencate non alterano gli equilibri di bilancio ai sensi degli artt. 162 e 171 del TUEL approvato con Decreto Legislativo n. 267/200,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine all'adozione della deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi. art. 3 comma 4 D.lgs. 23.06.2011 n. 118 – per l'esercizio 2022".

Addì, 28 marzo 2023.

IL REVISORE

